Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 3 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 3 OTTOBRE 1968.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **1008**.

Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli.

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.

Determinazione dei modelli delle etichette di pericolo, che debbono essere applicate sui recipienti e sugli imballaggi contenenti merci pericolose, e dei vari modi per la separazione delle merci incompatibili.

(8593)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1968, n. **1007**.

Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e delle attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud, in applicazione della Risoluzione n. 253 (1968) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 29 maggio 1968;

Visti gli articoli 25 e 41 dello statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati:

a) l'importazione, l'introduzione e il transito nel territorio italiano di tutte le merci e prodotti sottoposti o non a regime doganale o a regime giuridico speciale, originari o comunque provenienti dalla Rhodesia del Sud ed esportati dalla Rhodesia del Sud dopo la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) ogni attività nel territorio italiano intesa a favorire l'esportazione dalla Rhodesia del Sud di qualsiasi merce e prodotto nonchè ogni operazione relativa a merci e prodotti originari e comunque provenienti dalla Rhodesia del Sud ed esportati dalla Rhodesia del Sud dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi i trasferimenti di fondi verso la Rhodesia del Sud concernenti dette attività e operazioni;

c) il trasporto su navi o aeromobili italiani o noleggiati da cittadini italiani, nonchè il trasporto terrestre attraverso il territorio italiano, anche se non sottoposto a regime doganale, delle merci e prodotti indicati nella lettera *a*);

d) la vendita o la fornitura, nonchè ogni attività intesa a favorire la vendita o la fornitura di qualsiasi merce o prodotto, anche di origine italiana, a persone o enti della Rhodesia del Sud, ovvero a qualsiasi persona o ente a fini di attività industriali o commerciali esercitate nella Rhodesia del Sud o da questa dirette.

Tale divieto non si applica alla fornitura di merci e prodotti destinati a scopi esclusivamente sanitari, di materiale didattico ad uso delle scuole e di altri istituti di insegnamento, di pubblicazioni, di materiale di informazione e, in speciali circostanze umanitarie, di sostanze alimentari;

e) il trasporto su navi o aeromobili italiani o noleggiati da cittadini italiani, nonchè il trasporto terrestre attraverso il territorio italiano anche se non sottoposto a regime doganale, di merci e prodotti spediti a persone o enti nella Rhodesia del Sud ovvero spediti a qualsiasi persona o ente a fini di attività industriali o commerciali esercitate nella Rhodesia del Sud o da questa dirette;

f) l'assegnazione e il trasferimento nella Rhodesia del Sud di mezzi finanziari in favore di enti pubblici o privati, compresi quelli turistici, nonchè di persone fisiche o giuridiche colà residenti, ad eccezione dei pagamenti concernenti pensioni, forniture di beni destinati a scopi esclusivamente sanitari, umanitari o didattici, materiali di informazione e, in particolari circostanze umanitarie, sostanze alimentari;

g) la navigazione aerea verso o dalla Rhodesia del Sud da parte di compagnie aventi sede nel territorio italiano, nonchè di qualsiasi aeromobile iscritto nel registro aeronautico italiano ovvero noleggiato da cittadini italiani ovvero noleggiato da cittadini stranieri nel territorio italiano; tale divieto comprende anche i collegamenti con qualsiasi compagnia di navigazione aerea avente sede nella Rhodesia del Sud, o con aeromobili ivi immatricolati;

h) ogni attività diretta a promuovere, favorire o incoraggiare l'emigrazione nella Rhodesia del Sud.

Art. 2.

I divieti previsti dall'articolo precedente si applicano a chiunque operi nel territorio della Repubblica italiana e alle persone fisiche o giuridiche italiane.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti dal presente decreto, all'atto dell'introduzione delle merci e prodotti nelle zone extra doganali dei punti franchi e dei depositi franchi, il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a presentare, unitamente agli altri documenti previsti dalle disposizioni in vigore, una dichiarazione attestante che tali merci e prodotti non sono originari o provenienti dalla Rhodesia del Sud.

Art. 4.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto i contratti relativi alle attività vietate ai sensi dell'art. 1 sono nulli.

Nel caso di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed in fase di effettiva e conclusiva esecuzione, relativi alle attività vietate ai sensi dell'art. 1, l'efficacia di essi e dei relativi provvedimenti di autorizzazione amministrativa dovrà cessare, al più tardi entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque contravviene ai divieti previsti dal presente decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino al quadruplo del valore dell'operazione economica di cui trattasi.

I delitti previsti nel precedente comma sono punibili anche se commessi da un cittadino fuori del territorio della Repubblica.

Art. 6.

E' abrogato il decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222, convertito nella legge 22 giugno 1967, n. 457 « Norme sui rapporti economici con la Rhodesia del Sud ».

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1968

SARAGAT

LEONE — MEDICI — RESTIVO — GONELLA — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — SCALFARO — RUSSO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 14. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1968.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.

Roma, addì 17 luglio 1968

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968.

In aumento:

Cap. 106. — Indennità e rimborso spese di trasporto di personale statale per missioni nel territorio nazionale .	L. 2.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . .	L. 2.000.000

Roma, addì 17 luglio 1968

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9224)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.
Sostituzione di un membro nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, che approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 359, di integrazione della composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1966, concernente, fra l'altro, la costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo;

Visto la nota n. 1841 del 4 luglio 1968, con la quale l'Associazione italiana dell'armamento di linea (FINMARE) designa il dott. Giuseppe Viotti quale rappresentante degli armatori in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in sostituzione del dott. Giacomo Aghina, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Viotti è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la assistenza alla gente di mare in rappresentanza degli armatori ed in sostituzione del dott. Giacomo Aghina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(9045)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.
Nomina del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1966, con il quale la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è stata sciolta ed il dott. Lamberto Bertucci è stato nominato commissario straordinario della camera medesima;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lamberto Bertucci cessa dalla carica di commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ed è nominato presidente della giunta della camera medesima.

Art. 2.

Il prefetto di Roma, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560 disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione della giunta di detta camera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(9334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Martesana », con sede in Pozzuolo Martesana

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 settembre 1968 la società cooperativa di consumo « Martesana », con sede in Pozzuolo Martesana (Milano), costituita per rogito Giuliani in data 19 agosto 1945, repertorio 5300, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ugo Zucchet.

(9044)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.163.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9276)

Autorizzazione al comune di Monteflavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune Monteflavio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9235)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.756.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9236)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.899.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9237)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.460.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9238)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.450.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9239)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Saludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.044.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9240)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.380.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9241)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.214.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9242)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Vallinfreda (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.902.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9243)

Autorizzazione al comune di Casaletto Spartano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Casaletto Spartano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.755.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9244)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.676.722, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9246)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.996.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9245)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Perito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.843.667, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9247)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.246.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9248)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Romagnano al Monte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.175.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9249)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di San Mango Piemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.045.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9250)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.753.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9252)

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Sassano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.488.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9253)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.515.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9251)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Serre (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.080.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9254)

Autorizzazione al comune di Valva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Valva (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.744.542, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9255)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.876.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9277)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Pozzilli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.084.782, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9278)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Capurso (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.434.121, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9279)

Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Corsano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.488.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9280)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.409.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9281)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.441.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9286)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Scorrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.061.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9282)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Macchia Valfortore (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5508 della *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968.

(9288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 2 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,87	622,05	622,04	622,06	622,05	621,87	622,05	621,06	621,87	621,90
$ Can.	579,65	579,85	580,25	579,85	579,30	579,65	579,82	579,85	579,65	579,65
Fr. Sv.	144,44	144,67	144,72	144,71	144,68	144,44	144,725	144,71	144,44	144,60
Kr. D.	82,91	82,93	83 —	82,96	82,80	82,91	82,945	82,96	87,91	82,91
Kr. N.	87,06	87,08	87,18	87,10	87 —	87,06	87,095	87,10	87,06	87,06
Kr. Sv.	120,40	120,43	120,45	120,44	120,40	120,40	120,44	120,44	120,40	120,40
Fol.	171,02	171,15	171,1650	171,155	170,95	171,02	171,15	171,155	171,02	171,02
Fr. B.	12,35	12,364	12,37	12,3640	12,37	11,53	12,37	12,3640	12,35	12,35
Franco francese	125,04	125,10	125,17	125,115	125 —	125,04	125,10	125,115	125,04	125,04
Lst.	1485,40	1486,70	1486,50	1486,80	1486,25	1485,40	1486,75	1486,80	1485,40	1486 —
Dm. occ.	156,20	156,20	156,24	156,20	156,22	156,20	156,205	156,20	156,20	156,15
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,08	24,085	24 —	24,07	24,085	24,085	24,07	24,67
Escudo Port.	21,70	21,69	21,70	21,67	21,70	21,67	21,70	21,67	21,67	21,67
Peseta Sp.	8,92	8,93	8,93	8,93	8,90	8,92	8,9290	8,93	8,92	8,92

Media dei titoli del 2 ottobre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	111,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,055
1 Dollaro canadese	579,835
1 Franco svizzero	144,717
1 Corona danese	82,952
1 Corona norvegese	87,097
1 Corona svedese	120,44
1 Fiorino olandese	171,152
1 Franco belga	12,367
1 Franco francese	125,107
1 Lira sterlina	1486,775
1 Marco germanico	156,202
1 Scellino austriaco	24,085
1 Escudo Port.	21,685
1 Peseta Sp.	8,929

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso ad un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art 1.

E' bandito un concorso ad un posto di primo ricercatore (ex coefficiente di stipendio 580) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, da assegnare al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data del presente bando, abbiano una anzianità complessiva di almeno dodici anni di servizio prestato presso il laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi o altri organi afferenti al Comitato nazionale di consulenza per le scienze chimiche del C.N.R.;

b) i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno quindi anni nell'insegnamento della chimica;

c) i liberi docenti, definitivamente confermati, in chimica generale e inorganica o in altra materia affine.

La conferma definitiva della libera docenza deve essere documentata a termini dell'art. 1 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 3.

Il concorso è per titoli; tuttavia è in facoltà della commissione giudicatrice stabilire che il concorso comprenda anche prove orali e pratiche dirette a meglio valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

I concorrenti alla data del presente bando, non devono aver superato il 40° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche e delle amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 400, devono essere rivolte al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

1) il nome e il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il luogo di residenza.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

a) il titolo di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente bando;

b) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo occorre menzionare le condanne stesse, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda inoltre dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui lo stesso candidato risiede.

Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, istituto o centro di studio, presso cui prestano servizio.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, ufficio del personale, Roma, piazzale delle Scienze, 7, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo delle domande, quale ne sia la causa, pure se non imputabile ai candidati, e anche se esse domande siano state consegnate in tempo agli uffici postali, importa la inammissibilità degli aspiranti al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5, n. 2), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Gli esaminatori dispongono, ciascuno, di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno almeno sette decimi dei punti a disposizione della commissione.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun concorrente nella votazione complessiva.

Art. 8.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito del concorso, i quali ai sensi di legge intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti in debito bollo attestanti il possesso di detti titoli.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Egli dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti di rito richiesti dalle norme in vigore, che saranno specificati nella comunicazione stessa.

Dovrà assumere servizio presso il laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi del C.N.R. Padova, alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. Se non assumerà servizio senza giustificato motivo alla data stabilita, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante ai primi ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche, oltre agli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che questo abbia dato risultato positivo, sarà nominato primo ricercatore con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Roma, addì 17 settembre 1968

Il presidente: CAGLIOTI

(9316)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia Romagna;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Emilia Romagna.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Emilia-Romagna.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Bologna e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto **(allegato n. 1).**

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato,

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi dele disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame abiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fidu cia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Emilia-Romagna.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968
Registro n. 15, foglio n. 193

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroeletetrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7947)

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Liguria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova genio civile per gli uffici aventi sede nella Liguria;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Liguria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Liguria.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Genova e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto **(allegato n. 1).**

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.
Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.
Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi dele disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame abiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Liguria.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Registro n. 15, *foglio n.* 192

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroeletetrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglobamento cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7948)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte destinate ai complessi edilizi dell'INAIL in Vercelli, Venezia, Bologna, Pistoia e Roma.

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte come appresso indicato nonchè per lo acquisto di quadri e di sculture destinati alla decorazione ed all'abbellimento degli edifici per ciascuna di esse opere specificati.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Le opere poste a concorso e gli edifici cui saranno destinate sono:

A) *Opere da eseguire*

Vercelli - Sede: *via Torino.*

Transenna traforata in ceramica opaca bicolore delle dimensioni di ml. 1,50 di base per 3,60 di altezza, da collocare nell'androne degli uffici datori di lavoro e infortuni. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito in gesso nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di ml. 0,50 × 0,70.

Il compenso dell'opera è di L. 4.200.000 (quattromilioni duecentomila).

Venezia - Sede: *S. Croce Calle Nuova S. Simeone,* 706.

Scultura in bronzo o in metallo inossidabile delle dimensioni di ml. 2,50 di altezza per 0,65 × 0,65 di base, da collocare nel lato sinistro del giardino prospicente l'ingresso. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito in gesso nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, sempre in gesso, delle dimensioni di ml. 0,40 × 0,60.

Il compenso dell'opera è di L. 7.500.000 (sette milioni e cinquecentomila).

Bologna - Sede: *via Gramsci,* 2/A.

Opera I.

Mosaico da eseguire su parete nel salone del pubblico al primo piano, delle dimensioni di ml. 5,50 di base per ml. 3,11 di altezza. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito a colori, su cartone, nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero a mosaico delle dimensioni di ml. 0,40 × 0,60.

Il compenso per l'opera è di L. 7.000.000 (sette milioni).

Opera II.

Scultura alto rilievo in bronzo o in metallo inossidabile da collocare a distacco sulla parete sinistra dell'ingresso, delle dimensioni di ml. 2 × 2. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito in gesso nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, sempre in gesso, delle dimensioni di ml. 0,40 × 0,60.

Il compenso per l'opera è di L. 7.500.000 (settemilioni e cinquecentomila).

Pistoia - Sede: *piazza della Stazione.*

Pannello modellato in terracotta patinata da collocare nel salone del pubblico su una parete di dimensioni di ml. 4,90 di base per ml. 2,90 di altezza. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito in gesso nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, sempre in gesso, delle dimensioni di ml. 0,40 × 0,60.

Il compenso per l'opera è di L. 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila).

Roma - Palazzine per uffici - via Fornovo.

Opera I.

Due sculture polimateriche ad elementi multipli, distaccate dal fondo delle pareti degli atri d'ingresso delle palazzine *A* e *B*, ricoprenti ciascuna una superficie di ml. 2,25 × 1,60. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito in gesso nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, sempre in gesso, delle dimensioni di ml. 0,40 × 0,60.

Il compenso per ciascuna opera è di L. 8.000.000 (otto milioni).

Le due opere possono essere assegnate a due artisti diversi.

Opera II.

Scultura a rilievo e traforata in bronzo o in metallo inossidabile da collocare su apposito muro del giardino delle dimensioni di ml. 6,25 di base per ml. 2,75 di altezza. Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero, sempre in gesso, delle dimensioni di ml. 0,40 × 0,60.

Il compenso per l'opera è di L. 12.000.000 (dodici milioni).

B) *Opere da acquistare*

Roma - Palazzine per uffici - via Fornovo.

I quadri a olio o tecnica similare, a tema libero, dovranno avere la dimensione massima di mq. 1,20 circa, compresa la cornice.

Le sculture, in bronzo, o marmo, o pietra, o lega metallica, a tema libero, dovranno avere la dimensione massima non superiore ad 1 metro, esclusa la base.

Per detti acquisti le somme a disposizione sono:

a) quadri (lire novemilioni) L. 9.000.000;

b) sculture (lire duemilioni) L. 2.000.000.

Art. 3.

Per le opere di cui all'art. 2, lettera *A*) ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare:

a) un bozzetto e un particolare al vero delle dimensioni specificate nelle descrizioni di cui all'art. 2;

b) un campione del materiale o dei materiali con cui si intende realizzare l'opera;

c) una relazione esplicativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti che l'hanno ispirata, anche in relazione all'ambiente nel quale dovrà essere collocata, agli elementi tecnici che la caratterizzano e alle modalità previste per il collocamento in loco;

d) una dichiarazione firmata, redatta in carta da bollo di L. 400, che l'opera presentata è originale ed è unico esemplare; che è stata presa esatta cognizione di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, accettandole pienamente. In detta dichiarazione si dovrà altresì riconoscere che il compenso per l'esecuzione dell'opera, indicato nell'art. 2, viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni stabiliti.

Per le opere di cui all'art. 2, lettera *B*) gli artisti partecipanti al concorso dovranno presentare le opere compiute e potranno concorrere con un massimo di due opere.

Ogni quadro e scultura dovrà essere firmato e accompagnato da una dichiarazione redatta in carta da bollo da L. 400, pure firmata dall'autore, che l'opera è originale ed è unico esemplare; che è stata presa esatta conoscenza di tutte le condizioni stabilite nel presente bando accettandole pienamente. Nella stessa dichiarazione il concorrente dovrà indicare il prezzo richiesto per il quadro o la scultura.

Tutti i partecipanti al concorso dovranno produrre certificato di cittadinanza italiana.

Art. 4.

Ciascun bozzetto dovrà essere firmato e portare la seguente intestazione generale: « Concorso per le opere d'arte dell'INAIL » e la chiara indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 2) dell'opera e dell'edificio cui il bozzetto si riferisce.

I quadri e le sculture concorrenti dovranno portare sul retro del telaio o sua base della scultura, un cartellino con

l'intestazione « Bando di concorso per l'acquisizione di opere d'arte per la sede INAIL in Roma, via Fornovo » e il nome e cognome dell'autore, il titolo e le dimensioni dell'opera.

Gli elaborati con la documentazione dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti alla Direzione generale dell'INAIL in Roma, via IV Novembre, 144, entro e non oltre le ore 12 del 120° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Il termine non sarà prorogato.

Per la consegna diretta, l'ufficio apposito sarà aperto nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12. A decorrere dal 90° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, e fino al termine come sopra fissato, detto ufficio resterà aperto tutti i giorni non festivi sempre dalle ore 9 alle ore 12.

Gli elaborati ed i documenti che pervenissero, anche uno solo di essi, dopo il termine sopraindicato — non ammettendosi ritardi per nessuna causa, nemmeno di forza maggiore — non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso.

Decorso tale termine l'INAIL non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati saranno esaminati e giudicati da commissioni che saranno formate a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti anche in rapporto con le caratteristiche e la destinazione dell'edificio, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Per le opere di cui alla lettera *A* dell'art. 2, la commissione giudicatrice, che ne effettuerà la scelta secondo i cennati criteri, potrà richiedere modifiche non sostanziali del bozzetto prescelto e l'artista sarà invitato a trattare le variazioni da apportare, all'atto esecutivo, nella realizzazione dell'opera. Tali varianti non potranno dar luogo a richieste di compensi speciali.

Per le opere di cui alla citata lettera *A*, i rapporti tra l'INAIL e l'artista vincitore incaricato della esecuzione di ciascuna opera e del suo collocamento in sito saranno regolati da apposita convenzione, lo schema della quale potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 11.

Per le opere di cui all'art. 2, lettera *B*, la commissione giudicatrice, a suo giudizio insindacabile, potrà deliberare la scelta e l'acquisizione delle predette opere, in relazione al valore artistico e commerciale loro assegnato dallo stesso artista concorrente, stabilendo sin da ora per ogni opera presentata un valore non inferiore a L. 300.000 (trecentomila).

Nei prezzi si intendono comprese sia le cornici dei quadri, sia le basi delle sculture, e su di essi sarà trattenuta la quota del 2 % a favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza dei pittori e degli scultori, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 717..

La commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice.

Art. 7.

La realizzazione e la consegna delle opere finite in ogni loro parte dovranno effettuarsi entro 180 giorni naturali e successivi decorrenti dal perfezionamento della convenzione di cui al precedente art. 6 che dovrà avvenire nel termine di 15 giorni dall'invito allo scopo rivolto dall'INAIL al vincitore. Decorso inutilmente tale termine, l'Istituto potrà ritenersi sciolto da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Art. 8.

Agli artisti vincitori verrà corrisposto il compenso per ciascuna opera indicato nell'art. 2.

Il pagamento, per le opere di cui alla lettera *A* dell'art. 2, avverrà in ragione del 30 % all'atto del perfezionamento della convenzione; del 60 % dopo il definitivo collocamento dell'opera, che dovrà risultare da verbale redatto in contraddittorio; il rimanente 10 % dopo l'espletamento del collaudo ed il rilascio del nulla osta da parte della competente Sovraintendenza alle gallerie.

Su ciascuna rata del compenso verrà operata la trattenuta del 2 % a favore dell'Ente nazionale assistenza pittori e scultori di cui all'art. 3 della citata legge 27 luglio 1949, n. 717.

Ai vincitori del concorso per le opere di cui alla lettera *B* dell'art 2 il compenso sarà versato entro 30 giorni dalla pubblicazione del risultato del concorso.

I compensi forfettari indicati all'art. 2 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, per qualsiasi titolo, nessuno escluso od eccettuato, di qualsiasi onere e spesa che attengano alla realizzazione ed al collocamento in loco delle opere, nonchè alla loro conservazione e manutenzione fino al collaudo, oltre quelli inerenti alla stipula della convenzione e sua registrazione, bolli, diritti, IGE, imposte, compresa eventualmente quella di consumo sui materiali da costruzione, ecc.

Delle opere vincitrici non potranno essere prodotti altri esemplari, fermi, peraltro, tutti i diritti connessi alla proprietà, come quello di riproduzione sia fotografica che con qualunque altro mezzo, di esposizione ecc.

Art. 9.

Nessun compenso verrà corrisposto, per nessun motivo agli artisti dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'INAIL si riserva la facoltà più ampia di indire un nuovo concorso eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle contemplate nel presente bando.

L'esito del concorso verrà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I bozzetti nonchè i quadri e le sculture non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati, a loro cura e spese, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, come sopra.

L'INAIL non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine, trascorso il quale potranno anche essere distrutti, rimanendo l'Istituto esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi ragione o causa.

I bozzetti prescelti rimarranno di proprietà dell'INAIL.

Art. 11.

Gli interessati potranno assumere tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate, nonchè dello schema di convenzione che regolerà i rapporti con gli artisti vincitori del concorso per le opere da eseguire, presso il Servizio tecnico dell'edilizia dell'INAIL in Roma, via Fornovo, 6.

A richiesta detto servizio invierà a mezzo raccomandata i disegni e lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Art. 12.

La partecipazione al concorso importa l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il presidente: ANDREIS

(8780)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale è stata disposta la nomina

della commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1967;

Considerato che alla suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Considerato inoltre che il prof. Sisto Giuseppe, membro della detta commissione, è impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione stessa, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Ai componenti della commissione esaminatrice di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1968 citato nelle premesse competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

Il prof. Neri Giuseppe, ordinario di ragioneria e tecnica dell'istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » in Roma, è nominato membro della commissione del concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragioniere provinciali dello Stato, in sostituzione del prof. Sisto Giuseppe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1968
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 48

(9018)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottanta posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le prove scritte del concorso per esami a ottanta posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo e Venezia nei giorni 29 e 30 novembre 1968, alle ore otto.

(9196)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, avranno luogo nei giorni 25, 26 e 27 novembre 1968 e la prova facoltativa di lingua tedesca nel giorno 28 novembre 1968, alle ore 8, presso l'aula « B », del palazzo degli esami, via Girolamo Induno Roma.

(9228)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1968, n. **20.**

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, 11 luglio 1966, n. 11 e nuove norme per speciali categorie di personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 27 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 28 *dicembre* 1963, *n.* 38, 23 *gennaio* 1964, *n.* 2 *e n.* 3, 11 *luglio* 1966, *n.* 11.

Art. 1.

La tabella del ruolo organico speciale della sperimentazione, carriera ausiliaria, approvata con la legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38, è sostituita con la tabella n. 25 allegata alla presente legge.

La promozione alla qualifica di preparatore capo è conferita a scelta, su designazione del consiglio di amministrazione, ai preparatori dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

La promozione alla qualifica di preparatore superiore è conferita a scelta, su designazione del consiglio di amministrazione, ai preparatori capi dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

Fra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Le divisioni indicate ai numeri 1) e 2) del comma precedente sono raggruppate nell'Ispettorato generale degli affari generali e del personale. Le divisioni indicate ai numeri 3) e 4) del comma medesimo sono raggruppate nell'Ispettorato generale degli affari legali e legislativi, degli studi e della programmazione ».

Il testo dell'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Alla segreteria generale sono assegnati tre ispettori generali del ruolo organico del personale amministrativo, uno dei quali con funzioni ispettive.

Alle dirette dipendenze del segretario generale è istituito il servizio ispettivo. Detto servizio provvede alla vigilanza ed al controllo sugli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale ».

Art. 3.

All'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

la denominazione delle divisione per la tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali è sostituita con la denominazione di « Divisione per lo sviluppo ed il progresso della selvicoltura e per la tutela tecnico-economica del patrimonio forestale »;

la denominazione della divisione apicoltura e rimboschimento è sostituita con la denominazione di « Divisione per l'apicoltura, la bonifica montana e le leggi di intervento a favore dell'economia montana ».

Art. 4.

All'art. 26 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

« E' istituito il ruolo del personale tecnico del servizio geologico regionale - carriera direttiva, di cui alla tabella n. 18 allegata alla presente legge.

Per l'accesso a tale ruolo è previsto il possesso del diploma di laurea in scienze geologiche ».

Art. 5.

Il termine di dieci anni di iscrizione all'albo professionale, apposto quale condizione di ammissione al concorso per il posto di sanitario regionale e previsto dall'art. 28, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, è ridotto ad anni cinque.

Art. 6.

Le tabelle allegate alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, e la tabella del ruolo organico speciale della sperimentazione, carriera ausiliaria, allegata alla legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge, che prevedono una riduzione complessiva di sessantasette posti di organico nei confronti delle tabelle sostituite.

Art. 7.

In deroga ai limiti contenuti nel primo e secondo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'amministrazione regionale ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, tutti quelli disponibili alla data di approvazione della graduatoria, nonchè quelli che si renderanno tali per qualsiasi causa nel periodo che intecorre fra la data anzidetta ed il 31 dicembre dell'anno successivo.

Ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nel conferimento dei predetti posti si applicano i criteri di riserva dei posti stessi per gruppi linguistici, contenuti in ciascun bando di concorso. Nell'attuazione della presente norma non si osserva il disposto del quarto comma del precitato art. 15.

Art. 8.

Nell'art. 5, primo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, le parole « enti locali » sono sostituite con le parole « enti pubblici ».

Art. 9.

Ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od applicato e qualifiche equiparate, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori dal personale già in servizio di ruolo presso la amministrazione statale, assunto nei ruoli regionali in seguito a pubblico concorso per esami, è valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi.

In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od applicato non potrà aver luogo se nella qualifica iniziale delle carriere regionali non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva od esecutiva, e per almeno due anni se trattasi di carriera di concetto.

La parte di anzianità non richiesta per la promozione di cui ai precedenti commi è utilizzabile ai soli fini della ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Art. 10.

L'art. 16 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, è sostituito col seguente:

« La promozione a primo archista si consegue mediante:

1) concorso per esame speciale, nei limiti di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che compiano, entro il 30 giugno, complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto si computa come posto intero;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi gli archivisti e gli applicati nello stesso ruolo che compiano, entro il 30 giugno, complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto, semprechè vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni hanno effetto dal 1° luglio successivo.

Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione (parte IV - personale) il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Qualora, dopo la pubblicazione del bando di concorso ed entro il 30 giugno, si verifichino nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dal primo comma del presente articolo.

I vincitori del concorso per esame speciale hanno precedenza sui promossi per merito comparativo ».

Art. 11.

Al personale regionale in appresso indicato delle carriere ausiliarie è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1968, lo stipendio previsto per le qualifiche corrispondenti ai seguenti ex coefficienti:

Qualifiche	ex coefficiente
Commesso capo, agente tecnico superiore, preparatore superiore	229
Commesso, agente tecnico capo, preparatore capo	202
Usciere capo, agente tecnico, preparatore	180
Usciere	157

La norma di cui al precedente comma cesserà di avere efficacia dalla data in cui avranno vigore i nuovi stipendi definitivi degli impiegati civili dello Stato, in base al quarto comma dell'art. 13 della legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

L'eventuale differenza che dovesse risultare dal confronto tra gli stipendi di cui al primo comma e quelli che saranno attribuiti agli impiegati civili dello Stato di medesima carriera e qualifica, sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Agli impiegati previsti dal presente articolo non competono i miglioramenti economici provvisori attribuiti ai dipendenti civili dello Stato di pari carriera e qualifica in forza degli articoli 20 e 13, ultimo comma, della legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 12.

Al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali la cui sede di servizio trovasi in località oltre i 900 metri sul livello del mare, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 4500 in sostituzione del rimborso spese per integrazione vitto ad esso spettante a sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta nella stessa proporzione o sospesa in tutti i casi di riduzione o sospensione dello stipendio o paga.

Art. 13.

L'art. 8, secondo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, è sostituito con il seguente:

« Per viaggi da effettuarsi fuori del territorio della regione, l'uso di tali automezzi è consentito solo se preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale ».

Art. 14.

L'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Agli operai di ruolo della Regione, in servizio presso gli Ispettorati distrettuali delle foreste, presso gli uffici di amministrazione delle foreste demaniali regionali e presso le zone di sorveglianza degli uffici speciali per la sistemazione dei bacini montani, non compete l'indennità di trasferta per le missioni svolte nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, fatta eccezione per gli operai che svolgono, saltuariamente o continuativamente, mansioni di autista ».

TITOLO II

Esodo volontario di personale femminile

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione al personale femminile coniugato o vedovo con prole a carico, con non meno di quindici anni di servizio utile, dei benefici di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 7 settem-

bre 1958, n. 23, il personale stesso è — a domanda — collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento di venti anni utili ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Trascorso tale periodo, il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

Dalla data del collocamento in aspettativa il personale stesso è posto in soprannumero. Esso non può cessare dalla posizione di aspettativa, nella quale è stato collocato in applicazione del precedente comma, fino al collocamento a riposo.

Il trattamento dovuto al personale contemplato dal primo comma, nel periodo di aspettativa, è pari al 45 per cento dei soli assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o risultanti da successivi aumenti di carattere generale, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. Questa è dovuta nella misura dell'80 per cento.

Il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridico-economica di carriera. Tale periodo è peraltro utile ai fini dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della contribuzione dovuta alla cassa stessa, nonchè della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della cassa medesima.

I contributi dovuti alla C.P.D.E.L. durante il periodo di collocamento in aspettativa, compresa la quota propria della dipendente, sono a carico dell'amministrazione.

In caso di decesso della dipendente durante il periodo di collocamento in aspettativa, l'amministrazione regionale corrisponderà — agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali — la differenza tra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato con venti anni di servizio e quello effettivamente dovuto dalla cassa predetta.

Art. 16.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 18, lettera *b*) della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, e successive modificazioni, la amministrazione regionale provvede, nei confronti del personale di cui al precedente articolo — al momento del suo collocamento in aspettativa e previo rilascio di regolare atto di cessione — al pagamento dell'indennità premio di servizio, in misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato, sulla base degli emolumenti pensionabili per la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali e per gli anni di servizio di ruolo, riconosciuti dall'amministrazione regionale.

Il periodo trascorso dal personale nella posizione di cui al precedente articolo, è considerato, per quanto concerne la iscrizione all'I.N.A.D.E.L., come trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

L'amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto — all'atto del collocamento a riposo dello stesso — nei diritti verso l'I.N.A.D.E.L. per quanto ha riferimento alla riscossione dell'indennità premio di servizio o del sussidio sostitutivo dovuti dall'istituto medesimo.

TITOLO III

Assunzioni straordinarie di personale

Art. 17.

Per fronteggiare particolari esigenze di servizio la Giunta regionale è autorizzata ad assumere fino al massimo del 20 per cento delle vacanze di posti risultanti nelle varie carriere, personale in possesso dei requisiti o dei titoli richiesti per i vari ruoli delle carriere medesime, prescindendo dai limiti di età degli aspiranti. La frazione di posto si computa come posto intero.

Nel computo percentuale delle vacanze dei posti delle varie carriere di cui al comma precedente, si tiene conto — per le carriere esecutiva ed ausiliaria — delle riserve di posti a favore delle categorie protette da leggi speciali. Per la carriera esecutiva si può prescindere dal possesso del titolo di studio, purchè l'aspirante superi con esito soddisfacente una prova pratica di dattilografia.

Il rapporto di impiego del personale assunto in base al presente articolo è temporaneo e non può superare la durata di un anno ed è rinnovabile per altri due anni.

Al personale medesimo viene attribuito, per tutta la durata del rapporto temporaneo di impiego, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera cui viene aggregato, maggiorato dell'eventuale scatto biennale.

Nell'assunzione del personale di cui ai commi precedenti, si procede tenendo conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio regionale.

Le vacanze di posti nelle carriere direttiva e di concetto possono essere utilizzate per assunzioni di personale della carriera esecutiva.

TITOLO IV

Nuove norme per speciali categorie di personale

Art. 18.

I sottufficiali del ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali, divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermità, riportate nell'adempimento del servizio stesso, possono, a domanda, essere assunti, nei limiti dei posti in organico, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva con la qualifica di applicato, purchè fisicamente idonei allo svolgimento di mansioni d'ufficio. Per la loro promozione alla qualifica di primo archivista l'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti norme è ridotta di quattro anni.

Le guardie scelte del ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali, divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermità riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, possono, a domanda, essere assunti, nei limiti dei posti in organico, nel ruolo amministrativo della carriera ausiliaria con la qualifica di usciere, purchè fisicamente idonei allo svolgimento di mansioni d'ufficio.

La domanda di cui ai precedenti commi deve essere presentata entro un anno dalla data del collocamento a riposo.

L'accoglimento della domanda è subordinato al parere favorevole del consiglio di amministrazione.

L'eventuale differenza tra lo stipendio e l'indennità regionale in godimento all'atto della dispensa dal servizio e quello spettante in relazione alla qualifica di assunzione, è corrisposta al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo, a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Art. 19.

Il personale del ruolo tecnico — carriera ausiliaria — divenuto inabile al servizio di istituto per cause di servizio, può, a domanda, essere assunto, nei limiti dei posti in organico, nel ruolo amministrativo della carriera ausiliaria con qualifica di usciere, purchè fisicamente idoneo allo svolgimento di mansioni d'ufficio.

La domanda, di cui al precedente comma, deve essere presentata entro un anno dalla data del collocamento a riposo, e, nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

L'accoglimento della domanda è subordinato al parere favorevole del consiglio di amministrazione.

L'eventuale differenza, tra il trattamento economico pensionabile in godimento all'atto della dispensa dal servizio e quello spettante in relazione alla qualifica di assunzione, è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Art. 20.

Il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1965, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per la promozione al grado di maresciallo di terza classe si provvede mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i brigadieri con almeno due anni di anzianità nel grado e quindici anni di anzianità di servizio nei Corpi dei vigili del fuoco permanenti, oppure con tre anni di anzianità di grado, nonchè i vicebrigadieri che abbiano almeno sette anni di anzianità di grado ».

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge le promozioni a direttore di divisione e qualifiche equiparate possono essere

effettuate prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In tal caso, il concorso speciale per esami, al quale sono ammessi gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un anno di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore, deve essere bandito entro due mesi dalla data predetta.

I vincitori del concorso speciale conseguono la promozione con la stessa decorrenza attribuita ai promossi per merito comparativo e li precedono nel ruolo.

Art. 22.

Nei confronti del personale di cui all'art. 22 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, che abbia accettato il passaggio nei ruoli regionali entro il termine previsto dall'articolo stesso, il relativo inquadramento nei ruoli del personale regionale può essere disposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Ai fini dell'ammissione agli scrutini per merito comparativo per la promozione a consigliere di 2ª classe, rispettivamente a segretario aggiunto e ad applicato, al personale di cui all'art. 36 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, viene riconosciuto per metà il periodo di servizio prestato nella carriera di provenienza.

La parte di anzianità non richiesta per la promozione di cui al precedente comma, è utilizzabile, ai soli fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, fermi restando i disposti di cui al secondo comma dell'art. 14 ed al terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Art. 24.

I benefici previsti dall'art. 27, primo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, sono estesi al personale comunque in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 25.

L'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, è sostituito con i seguenti:

« Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto per intero e per non più di quattro anni complessivi, ai soli effetti giuridici, il servizio prestato presso la Regione successivamente alla data del 1° gennaio 1959 e prima dell'inquadramento nei ruoli regionali. La disposizione si applica anche nei confronti del personale indicato nel presente articolo, inquadrato nei ruoli organici in seguito a concorso pubblico.

L'anzianità di servizio riconosciuta a sensi del precedente comma è utilizzabile, per la parte non richiesta per la prima promozione, come se fosse stata maturata nella qualifica a cui il personale è stato promosso ».

Art. 26.

I brigadieri dei Corpi dei vigili del fuoco permanenti che, alla data del 1° gennaio 1968, abbiano compiuto complessivamente venticinque anni nel servizio antincendi, e che, dopo tale data, siano stati collocati a riposo, possono, a domanda, essere riassunti e trattenuti in servizio per un periodo non superiore ad un anno rispetto al limite di età di cui all'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 364.

Art. 27.

Gli operai giornalieri comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e che prestano la loro opera per la manutenzione e la sorveglianza delle sedi degli uffici regionali in Trento e Bolzano, nonchè per la manutenzione del materiale e dell'attrezzatura in dotazione ai cantieri degli uffici speciali per la sistemazione dei bacini montani, possono essere inquadrati, a domanda e purchè ritenuti meritevoli per attitudine e rendimento, nel ruolo degli operai permanenti, in base alla qualifica professionale posseduta e nei limiti dei posti disponibili di cui alla tabella n. 29 allegata alla presente legge. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento del personale di cui al comma precedente si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, tenendo conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 28.

Il segretario particolare del Presidente della Giunta regionale e quelli degli Assessori regionali, in servizio presso l'Amministrazione regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni, possono, a domanda, e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, essere inquadrati, nei ruoli regionali.

Essi sono inquadrati, entro i limiti degli organici, nella medesima carriera e qualifica, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e godono del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale.

Il personale di cui al presente articolo, non potrà essere ammesso al concorso per esame speciale e allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo segretario o qualifica equiparata sino a quando gli impiegati, già in ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella corrispondente carriera, non avranno maturato l'anzianità richiesta per essere ammessi a detti scrutini di promozione.

I posti coperti in base al presente articolo saranno computati nelle future assunzioni di personale ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 29.

Il primo inquadramento nella qualifica di geologo aggiunto del ruolo del personale tecnico del servizio geologico regionale, istituito in base all'art. 4 della presente legge, avrà luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Le prestazioni professionali con carattere continuativo — anche in posizione di consulente — assolte per non meno di due anni nell'ultimo quinquennio nei riguardi dell'Amministrazione regionale costituiscono titolo da valutarsi secondo norme che saranno indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 30.

I posti temporaneamente vacanti delle qualifiche di ingegnere e ingegnere principale e quelli di qualifica non superiore a primo geometra di cui alla tabella n. 11, rispettivamente alla tabella n. 12, allegate alla presente legge, possono essere coperti, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con personale di ruolo dello Stato o degli enti locali, di carriera e qualifica corrispondente ed in posizione di comando, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

Al personale di cui al precedente comma, sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma del citato art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con l'osservanza dell'art. 15 della legge medesima.

L'Amministrazione regionale può avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

I posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, che si renderanno vacanti entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti, nei limiti della metà, al personale dello stesso ruolo della carriera esecutiva, che risulti in possesso — alla data del 1° giugno 1968 — del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbia svolto servizio nell'Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a quattro anni.

Tale conferimento avverrà mediante concorsi interni per titoli ed esami da bandirsi annualmente entro il 31 dicembre di ciascuno dei tre anni.

Art. 32.

All'impiegato contrattuale, di cui alla tabella n. 27, iscritto all'ordine dei giornalisti con la qualifica di professionista, preposto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, compete il trattamento previsto dall'ex coefficiente 402.

Art. 33.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio da almeno cinque anni presso il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca della Venezia Tridentina, può essere inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti carriere del personale civile di ruolo della Regione, purchè ritenuto meritevole per attitudine e rendimento.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale predetto si applicano le disposizioni dell'art. 28 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, e successive modificazioni.

I posti coperti in base al presente articolo saranno computati nelle future assunzioni di personale ai fini dell'osservanza dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 34.

All'onere massimo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in lire 45 milioni, si provvede per l'esercizio finanziario 1968 mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 35.

Salvo quanto disposto dall'art. 11, la presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 36.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 agosto 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA N. 1

Ruolo amministrativo
(Carriera direttiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
900	Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale	1
670	Ispettore generale	7
500	Direttore di divisione	13
402	Direttore di sezione	21
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	25
229	Consigliere di 3ª classe	
	TOTALE	67

TABELLA N. 2

Ruolo amministrativo
(Carriera di concetto)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Segretario capo	4
402	Segretario principale	9
325	Primo segretario	15
271	Segretario	
229	Segretario aggiunto	22
202	Vice segretario	
	TOTALE	50

TABELLA N. 3

Ruolo amministrativo
(Carriera esecutiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
325	Archivista superiore	21
271	Archivista capo	46
229	Primo archivista	103
202	Archivista	
180	Applicato	163
157	Applicato aggiunto	
	TOTALE	333

TABELLA N. 4

Ruolo amministrativo
(Carriera ausiliaria)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
229	Commesso capo	5
202	Commesso	11
180	Usciere capo	
157	Usciere	29
142	Inserviente	
	TOTALE	45

TABELLA N. 5

Ruolo del personale tecnico
(Carriera ausiliaria)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
229	Agente tecnico superiore	7
202	Agente tecnico capo	20
180	Agente tecnico	33
	TOTALE	60

TABELLA N. 6

Ruolo speciale della ragioneria
(Carriera direttiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
900	Ragioniere generale	1
670	Ispettore generale	1
500	Direttore di divisione	3
402	Direttore di sezione	4
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	5
229	Consigliere di 3ª classe	
	TOTALE	14

TABELLA N. 7

Ruolo speciale della ragioneria
(Carriera di concetto)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	3
402	Ragioniere principale	6
325	Primo ragioniere	10
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	15
202	Vice ragioniere	
	TOTALE	34

TABELLA N. 8

Ruolo speciale degli assistenti sociali
(Carriera direttiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale del servizio sociale	1
500	Ispettore regionale del servizio sociale	1
402	Ispettore superiore del servizio sociale	1
325	Ispettore principale del servizio sociale	
271	Ispettore del servizio sociale	2
229	Ispettore aggiunto del servizio sociale	
	TOTALE	5

TABELLA N. 9

Ruolo speciale degli assistenti sociali
(Carriera di concetto)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Assistente sociale capo	2
402	Assistente sociale principale	5
325	Primo assistente sociale	8
271	Assistente sociale	
229	Assistente sociale aggiunto	10
213	Vice assistente sociale	
	TOTALE	25

TABELLA N. 10

Ruolo speciale della sanità
(Carriera direttiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale medico	
500	Ispettore capo medico	1
402	Ispettore superiore medico	
	TOTALE	1

TABELLA N. 11

Ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici
(Carriera direttiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ingegnere capo	2
402	Ingegnere superiore	2
325	Ingegnere principale	3
271	Ingegnere	
	TOTALE	8

TABELLA N. 12

Ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici
(Carriera di concetto)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Geometra capo	1
402	Geometra principale	2
325	Primo geometra	4
271	Geometra	
229	Geometra aggiunto	5
202	Vice geometra	
	TOTALE	12

TABELLA N. 13

Ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici
(Carriera esecutiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
325	Assistente superiore - Disegnatore superiore	1
271	Assistente capo - Disegnatore capo	2
229	Assistente principale - Disegnatore principale	4
202	Primo assistente - Primo disegnatore	
180	Assistente - Disegnatore	5
157	Assistente aggiunto - Disegnatore aggiunto	
	TOTALE	12

TABELLA N. 14

Ruolo del personale tecnico dei trasporti
(Carriera direttiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ispettore capo	2
402	Ispettore superiore	3
325	Ispettore di 1ª classe	4
271	Ispettore di 2ª classe	
	TOTALE	10

TABELLA N. 15

Ruolo del personale tecnico dei trasporti
(Carriera di concetto)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Ispettore aggiunto capo	1
402	Ispettore aggiunto superiore	2
325	Ispettore aggiunto	3
271	Sottoispettore di 1ª classe	
229	Sottoispettore di 2ª classe	4
202	Sottoispettore di 3ª classe	
	TOTALE	10

TABELLA N. 16

Ruolo del personale tecnico delle miniere
(Carriera direttiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ingegnere capo	1
402	Ingegnere superiore	1
325	Ingegnere principale	2
271	Ingegnere	
	TOTALE	5

TABELLA N. 17

Ruolo del personale tecnico delle miniere
(Carriera di concetto)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Perito minerario capo	1
402	Perito minerario superiore	1
325	Perito minerario principale	2
271	Perito minerario	
229	Perito minerario aggiunto	3
202	Vice perito minerario	
	TOTALE	7

TABELLA N. 18

Ruolo del personale tecnico del servizio geologico regionale
(Carriera direttiva)

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Geologo capo	1
402	Geologo superiore	1
325	Geologo principale	2
271	Geologo	
229	Geologo aggiunto	
	TOTALE	5

TABELLA N. 19

Ruolo del personale tecnico dell'agricoltura
(Carriera direttiva)

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
900	Direttore generale dei servizi agrari	1
670	Ispettore generale	4
500	Ispettore capo	9
402	Ispettore superiore	17
325	Ispettore principale	21
271	Ispettore	
229	Ispettore aggiunto	
	TOTALE	52

TABELLA N. 20

Ruolo del personale tecnico dell'agricoltura
(Carriera di concetto)

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Esperto capo	2
402	Esperto principale	5
325	Primo esperto	9
271	Esperto	13
229	Esperto aggiunto	
202	Vice esperto	
	TOTALE	29

TABELLA N. 21

Ruolo del personale tecnico delle foreste
(Carriera direttiva)

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
900	Direttore generale dei servizi forestali	1
670	Ispettore generale	5
500	Ispettore capo	12
402	Ispettore superiore	20
325	Ispettore principale	27
271	Ispettore	
229	Ispettore aggiunto	
	TOTALE	65

TABELLA N. 22

Ruolo del personale tecnico delle foreste
(Carriera di concetto)

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
500	Aiutante capo	3
402	Aiutante principale	6
325	Primo aiutante	9
271	Aiutante	14
229	Aiutante aggiunto	
202	Vice aiutante	
	TOTALE	32

TABELLA N. 23

Ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
271	Maresciallo maggiore	15
229	Maresciallo capo	18
202	Maresciallo ordinario	22
180	Brigadiere	64
157	Vice brigadiere	
173	Guardia scelta	139
146	Allievo guardia - Guardia	
	TOTALE	258

TABELLA N. 24

Ruolo del personale tecnico della caccia, della pesca, e della protezione della natura
(Carriera direttiva)

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ispettore capo	1
402	Ispettore superiore	1
325	Ispettore principale	2
271	Ispettore	
229	Ispettore aggiunto	
	TOTALE	5

TABELLA N. 25

Ruolo organico speciale della sperimentazione
(Carriera ausiliaria)

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
229	Preparatore superiore	1
202	Preparatore capo	3
180	Preparatore	6
	TOTALE	10

TABELLA N. 26

Ruolo del personale contrattuale amministrativo
(Carriera direttiva)

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
	TOTALE	1

TABELLA N. 27

Ruolo del personale contrattuale amministrativo
(Carriera esecutiva)

ex coef-ficiente	Qualifiche	Numero dei posti
325	Archivista superiore	2
	TOTALE	2

TABELLA N. 28

Ruolo del personale contrattuale tecnico dei lavori pubblici
(Carriera direttiva)

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
	TOTALE	1

TABELLA N. 29

Ruolo organico del personale operaio

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
	Capo operaio	6
	Operaio di 1ª categoria	22
	Operaio di 2ª categoria	44
	Operaio di 3ª categoria	13
	TOTALE	85

(9184)

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1968, n. **21.**

Costruzione di un edificio in comune di Selva Val Gardena per i campionati del mondo di sport invernali del 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 27 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a costruire, per una spesa non superiore a lire 227 milioni 500.000, su terreno di proprietà del comune di Selva Val Gardena, un edificio atto a ospitare il centro logistico ed organizzativo dei campionati del mondo di sport invernali, fissati per l'anno 1970. L'edificio rimarrà di proprietà del comune predetto per essere successivamente destinato a scopi di pubblico interesse senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere al comune di Selva Val Gardena un contributo di lire 22.500.000 sulla complessiva spesa, occorrente per l'acquisto del terreno necessario alla costruzione dell'edificio, di cui all'articolo precedente, nonchè della relativa area di servizio. Il contributo è liquidato su presentazione della documentazione contrattuale d'acquisto del terreno.

Art. 3.

La progettazione dell'edificio, la direzione dei lavori e la assistenza al collaudo sono affidate ad un libero professionista, designato dal comitato organizzativo dei campionati del mondo di sport invernali della Val Gardena. Il compenso spettante al libero professionista è quello fissato dall'art. **1** della legge regionale 3 giugno 1968, n. 10.

Art. 4.

L'appalto dei lavori viene affidato, a corpo, ad impresa di fiducia dell'amministrazione, previo esperimento di licitazione privata.

Il capitolato speciale di appalto indicherà i tempi tecnici di realizzazione di determinate opere parziali, al compimento delle quali, previo collaudo in corso d'opera, sarà, nella misura prefissata nel capitolato stesso, previsto il pagamento all'appaltatore di acconti sul prezzo totale di appalto.

Art. 5.

L'eventuale esecuzione dei lavori, difforme da quanto stabilito nel progetto e nel capitolato, potrà essere contestata dal direttore dei lavori all'impresa appaltatrice con la prefissione, per la regolarizzazione dei lavori, di un congruo termine che non dovrà, comunque, superare il tempo prefissato per l'esecuzione dell'opera parziale. Trascorso inutilmente detto termine o il tempo prefissato per l'esecuzione dell'opera parziale, senza che questa sia stata regolarmente compiuta, il contratto potrà essere dichiarato risolto per inadempimento e all'impresa spetterà la liquidazione del corrispettivo dei lavori eseguiti, in conformità al pattuito, sulla base dei prezzi unitari, a tale unico scopo elencati nel capitolato speciale di appalto.

Nel capitolato speciale di appalto saranno previste, a carico dell'impresa inadempiente, penalità pecuniarie di ammontare differenziato, in relazione al momento in cui avviene la risoluzione. L'amministrazione avrà facoltà di prelevare direttamente l'importo di penale dalla cauzione e dall'importo di liquidazione spettante all'impresa inadempiente.

Il nuovo appalto per il completamento dell'opera potrà affidarsi anche col sistema della trattativa privata.

Art. 6.

Le eventuali economie, realizzate in sede di appalto dei lavori, potranno essere utilizzate per lavori di miglioria del costruendo edificio o per l'arredamento dello stesso.

Art. 7.

Al complessivo onere di lire 250.000.000, derivante dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. **49** dello statuto speciale.

Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 agosto 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9185)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.